



Banca Popolare Pugliese

Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1
Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale Matino, 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 * R.E.A. n. 176926
Capitale Sociale al 31/12/2020 € 184.195.275 (i.v.) * Riserve e Fondi € 142.817.695
Iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106
Tel. 0833 500111 * Fax 0833 500198 * web address: www.bpp.it

STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

DELLA

BANCA POPOLARE PUGLIESE

della Direttiva 2014/65 UE (c.d. MiFID II),
del Regolamento (UE) 600/2014 (c.d. MiFIR),
del Regolamento delegato (UE) 2017/565

- DOCUMENTO DI SINTESI -

Matino, 26 novembre 2021
(Ver. 8 – ed. 11/2021)

INDICE

1.- PREMESSA	2
2.- SIGNIFICATO DI BEST EXECUTION	2
3.- I FATTORI DI ESECUZIONE CONSIDERATI PER LA BEST EXECUTION	3
4.- PROCESSO DI SELEZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE	3
5.- ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE	4
6.- AGGREGAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI.....	4
7.- MONITORAGGIO	5
8.- PROCESSO DI AGGIORNAMENTO E INFORMATIVA AL CLIENTE.....	5
9.- ALLEGATI	5

1.- Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II" - *Markets in Financial Instruments Directive*) ha modificato, a partire dal **3 gennaio 2018**, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari, già in precedenza delineata dalla Direttiva 2004/39/CE ("MiFID).

La MiFID II ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari in grado di assicurare trasparenza e protezione agli investitori.

In particolare, la MiFID II rafforza ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori attraverso la previsione di misure di product governance e poteri di product intervention, nonché attraverso la riduzione dell'ambito di applicazione dell'*execution only*.

Ulteriori novità sono date poi dalla previsione di una nuova piattaforma di negoziazione, il Sistema Organizzato di Negoziazione – OTF, oltre ai mercati regolamentati e ai Sistemi Multilaterali di Negoziazione – MTF, e da una nuova definizione di internalizzatore sistematico.

La normativa ribadisce, infine, la suddivisione della clientela in tre tipologie: "clientela al dettaglio", "clientela professionale" e "controparte qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informazione chiara e trasparente e di garanzia di *Best Execution*.

La normativa (agli artt. 64 e 66 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) richiede che gli intermediari stabiliscano ed applicano una politica che consente loro di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti. A tal riguardo, gli intermediari devono formalizzare e informare i clienti della propria strategia di esecuzione degli ordini ("**Strategia di Esecuzione**") a garanzia della *Best Execution* e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato, di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF).

L'art. 27 (5) della MiFID II prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini.

Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione, o di un sistema organizzato di negoziazione.

Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

L'esecuzione di ordini effettuata al di fuori di una sede di negoziazione è effettuata, di solito, al fine di garantire liquidità alla Clientela e di ridurre i rischi di regolamento.

In tal caso, però, il Cliente deve considerare che trova applicazione il rischio di controparte, ossia il rischio che l'intermediario esecutore non adempia, entro i termini stabiliti ai propri obblighi contrattuali.

Su richiesta del cliente, la Banca provvede a fornire eventuali informazioni supplementari sulle conseguenze derivanti da tale modalità di esecuzione.

A seguito della predetta esecuzione la Banca fornirà apposita evidenza in cui sono riepilogati i costi totali dell'operazione con l'indicazione della sede di esecuzione, consentendone il collegamento ai più recenti dati pubblicati dalla Banca sulla qualità di esecuzione (di cui all'art. 27, paragrafo 3, della Direttiva 2017/65/UE).

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, la Banca Popolare Pugliese fornisce le seguenti informazioni e richiede il consenso esplicito della clientela.

2.- Significato di Best Execution

Garantire la *Best Execution* significa che la Banca Popolare Pugliese deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine dei clienti (intesi come "clientela al dettaglio" e "clientela professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento di servizi di investimento quali la “negoziazione per conto proprio” e l’ “esecuzione degli ordini per conto dei clienti” la Banca agisce in qualità di soggetto negoziatore, per cui dovrà analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire l’ordine di importanza, che può variare in funzione delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, dello strumento finanziario e delle Sedi di Esecuzione.

La Banca, inoltre, deve procedere alla scelta delle Sedi di Esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo il “miglior risultato possibile” per il cliente.

Il “miglior risultato possibile” è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione, elencati nel paragrafo “3”, e alle Sedi di Esecuzione prescelte dalla Banca, elencate nell’allegato n. 1, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le Sedi di Esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario.

Ne consegue che, su richiesta del cliente, la Banca Popolare Pugliese fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell’esecuzione dell’ordine alla Strategia di Esecuzione della Banca stessa, salvo istruzioni specifiche impartite dal cliente.

Le sedi di esecuzioni scelte dalla Banca sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell’allegato num. 1 al presente documento.

A seguito dell’esecuzione la Banca fornirà apposita evidenza in cui sono riepilogati i costi totali dell’operazione con l’indicazione della sede di esecuzione, consentendone il collegamento ai più recenti dati pubblicati dalla Banca sulla qualità di esecuzione (di cui all’art. 27, paragrafo 3, della Direttiva 2017/65/UE).

3.- I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dalla Banca Popolare Pugliese al fine di garantire la *Best Execution* sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell’ordine; ogni altra considerazione rilevante all’esecuzione dell’ordine.

Per i clienti classificati come “clientela al dettaglio” assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (*total consideration*), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (spese sostenute dal cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine).

Tuttavia, nella stesura della presente Strategia di Esecuzione, la Banca ha preso atto delle attuali difficoltà qualora vi sia più di una sede concorrente per l’esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario.

Per tale ragione, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della *Best Execution*, altri Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di:

- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari;
- particolarità delle Sedi di Esecuzione.

In tali casi si darà rilevanza ad altri fattori, quali liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni e modalità di regolamento efficienti.

4.- Processo di selezione delle Sedi di Esecuzione

La Banca Popolare Pugliese esegue gli ordini dei clienti nelle Sedi di Esecuzione che ritiene possano assicurare, in modo duraturo, la *Best Execution*, come definita nei paragrafi precedenti.

Nella selezione delle Sedi di Esecuzione e nella relativa definizione delle commissioni applicabili, la Banca si impegna ad evitare discriminazioni indebite tra Sedi di Esecuzione.

Nella selezione delle Sedi di Esecuzione per i clienti al dettaglio e per i clienti professionali la Banca tiene conto principalmente:

- con riferimento ai mercati regolamentati, e ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione:
 - dei costi di esecuzione, della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
 - della liquidità;
 - della velocità di esecuzione.
- con riferimento all'individuazione degli internalizzatori sistematici e dei liquidity provider:
 - dello *standing* (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
 - della capacità di esprimere prezzi indicativi delle condizioni di mercato;
 - della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti);
 - della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
 - della velocità di esecuzione.

La strategia di esecuzione degli ordini della Banca Popolare Pugliese prevede, per alcune categorie di strumenti finanziari, la possibilità di esecuzione degli ordini in Sedi di Esecuzione diverse da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistemi organizzati di negoziazione, fermi restando tutti gli obblighi assunti in tema di *Best Execution*.

Nell'esecuzione di un ordine su un mercato regolamento, su un sistema multilaterale di negoziazione o su un sistema organizzato di negoziazione, la Banca, qualora non sia membro di tali Sedi di Esecuzione, si avvarrà di soggetti negoziatori che vi partecipino, con i quali è stato concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini.

A tale proposito si rimanda alla Strategia di Trasmissione, appositamente predisposta per regolamentare tale fattispecie di operatività.

Le Sedi di Esecuzione scelte dalla Banca sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'allegato num. 1 al presente documento.

La Banca Popolare Pugliese si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione, in particolari circostanze, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la *Best Execution*.

5.- Istruzioni specifiche del Cliente

Nell'esecuzione dell'ordine la Banca accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite dai clienti circa l'esecuzione dei singoli ordini, ma evidenzia che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per il cliente, impedendo in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione o della loro importanza relativa, che vanno a determinare il "miglior risultato possibile", come sopra specificato.

Se le istruzioni specifiche si riferiscono solo ad una parte dell'ordine, la Strategia di Esecuzione verrà applicata agli aspetti dell'ordine non coperti dalle istruzioni specifiche al fine di conseguire la *Best Execution*.

La Banca informa il cliente al dettaglio circa le eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne vengono a conoscenza.

6.- Aggregazione e assegnazione degli ordini

La Banca può trattare gli ordini ricevuti dalla clientela in aggregazione con quelli trasmessi per conto di altri clienti.

La Banca non aggrega gli ordini del conto proprio con gli ordini della propria clientela.

L'aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati, rischio insito nell'attività di aggregazione e, comunque, solo quando è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati.

L'aggregazione sarà comunque effettuata nel rispetto della normativa vigente (artt. 68 e 69 del Regolamento delegato UE 2017/656).

Sarà applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una ripartizione corretta degli ordini aggregati.

7.- Monitoraggio

La Banca Popolare Pugliese monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

8.- Processo di aggiornamento e informativa al cliente

La Banca Popolare Pugliese revisionerà la Strategia di Esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

L'elenco delle Sedi di Esecuzione (indicato nella presente strategia) è disponibile sul sito web della Banca Popolare Pugliese: "www.bpp.it".

Ogni modifica essenziale apportata alla Strategia di Esecuzione verrà notificata alla clientela, pubblicando la versione aggiornata sul sito web citato.

Una copia della Strategia di Esecuzione aggiornata verrà consegnata alla clientela presso le Filiali della Banca o inviata, anche tramite e-mail (se il cliente ha esplicitamente autorizzato detta modalità per la ricezione delle comunicazioni inviate dalla Banca).

9.- Allegati

Costituisce parte integrante della Strategia di Esecuzione l'allegato num. 1, che dettaglia le Sedi di Esecuzione selezionate dalla Banca Popolare Pugliese.

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Matino, 26 novembre 2021

Allegato num. 1

Sedi di Esecuzione per categorie di strumenti finanziari

E.P.1.- Titoli Obbligazionari emessi dalla Banca Popolare Pugliese, non negoziati sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

Per questa tipologia di strumenti finanziari, in quanto titoli non quotati su mercati regolamentati né su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), come riportato sui Prospetti d'Offerta, gli ordini della clientela vengono eseguiti dalla Banca Popolare Pugliese in modalità di "negoziato conto proprio", in modo non sistematico.

Pertanto, le operazioni avvengono in contropartita diretta tra Banca e cliente, e cioè al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

La scelta della sede di esecuzione su cui operare è stata effettuata privilegiando, quali fattori di esecuzione, la probabilità e la velocità di esecuzione, oltre che la qualità dei prezzi esposti, rispetto ai costi di negoziazione e/o commissioni.

Indipendentemente se gli strumenti finanziari in oggetto siano stati definiti liquidi oppure siano illiquidi, il prezzo di negoziazione viene determinato secondo la tecnica dello sconto finanziario utilizzando, per l'attualizzazione della sequenza temporale dei flussi di cassa, il tasso ricavato prendendo a riferimento la curva dei tassi zero coupon ricavata attraverso il metodo del bootstrapping dalla curva dei tassi IRS del giorno precedente, per i titoli a tasso fisso, e la curva dei tassi Euribor o il rendimento Asta BOT alle diverse scadenze previste per la periodicità della cedola definita in fase di emissione e riferita al giorno precedente, per i titoli a tasso variabile.

A detto valore di tasso viene aggiunto un credit spread (che può essere positivo o negativo) determinato prendendo in considerazione l'ultimo spread utilizzato per l'emissione dei prestiti obbligazionari della Banca e riproporzionato sulla base della curva "Euro corporate composite BBB".

Il tasso così determinato può essere variato, sino ad un massimo di 40 bps., anche in maniera differenziata per le operazioni di acquisto (denaro) e di vendita (lettera).

La differenza tra il prezzo delle proposte in vendita (quotazione lettera) e quello delle proposte in acquisto (quotazione denaro), a parità di condizioni di mercato, può essere pari a massimo 300 basis points.

Per i titoli strutturati, per la determinazione del valore della componente obbligazionaria si fa riferimento a quanto sopra indicato, mentre per la componente derivativa, vengono prese in considerazione le volatilità tratte dalle matrici di volatilità implicite delle swaption, per le opzioni su tassi, e la volatilità storica dell'indice di riferimento con profondità pari a 260 giorni, per le opzioni su indici.

E.P.2.- Titoli Azionari Italiani ed Esteri, di emittenti diversi dalla Banca Popolare Pugliese, non negoziati sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

E.P.3.- Titoli Obbligazionari Italiani ed Esteri, di emittenti diversi dalla Banca Popolare Pugliese, non negoziati sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

E.P.4.- Titoli di debito diversi dalle obbligazioni (esempio certificati di deposito), di emittenti diversi dalla Banca Popolare Pugliese, non negoziati sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

Per questa tipologia di strumenti finanziari, in quanto titoli non quotati su mercati regolamentati, gli ordini della clientela vengono eseguiti dalla Banca Popolare Pugliese in modalità di “esecuzione di ordini per conto di clienti” o di “negoiazione conto proprio”, in modo non sistematico.

Le operazioni, pertanto, avvengono al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

Per detti strumenti finanziari la scelta del servizio da prestare e la selezione della execution venues su cui operare viene effettuata, di volta in volta, comparando più sedi di esecuzione e privilegiando la probabilità e la velocità di esecuzione, oltre che la qualità dei prezzi esposti, rispetto ai costi di negoziazione e/o commissioni, in modo da ottenere la “best execution”.

Nella scelta dell'Internalizzatore Sistematico o Liquidity provider, nella prestazione del servizio di “esecuzione per conto di clienti”, il fattore di esecuzione rilevante è la quotazione indicata.

L'eventuale scelta di operare in negoziazione in contropartita diretta con la clientela sarà determinata dalla possibilità di ottenere maggiori vantaggi per il cliente in termini di probabilità di esecuzione (l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di velocità (l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri market maker).

In questo caso, sarà comunque cura della Banca operare a "prezzi di mercato" competitivi.

Nella “negoiazione conto proprio”, per la determinazione dei prezzi di negoziazione per i titoli azionari vengono prese a riferimento le quotazioni presenti su piattaforme di scambio, se disponibili; in caso di assenza viene preso a riferimento il valore definito dall'emittente per le proprie operazioni di compravendita.

Per i titoli obbligazionari e i titoli di debito non branded (cioè, di emittenti diversi dalla “Banca Popolare Pugliese”), indipendentemente se siano stati definiti liquidi oppure siano illiquidi, per la determinazione dei prezzi di negoziazione vengono prese a riferimento le quotazioni presenti su piattaforme di scambio per gli investitori istituzionali, se disponibili; in caso di assenza viene preso a riferimento il rendimento di uno strumento finanziario quotato su un mercato regolamentato, avente caratteristiche e durata residua analoghe, ovvero si fa riferimento alla curva dei tassi dei relativi strumenti finanziari, utilizzando la metodologia descritta per i titoli branded, nei paragrafi “E.P.1.- Titoli Obbligazionari emessi dalla Banca Popolare Pugliese, non negoziati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)”.

In questo caso riguardo al credit spread viene presa a riferimento la curva composite avente rating pari a quello assegnato all'emittente o, in caso di assenza, a quello assegnato ad emittenti similari.

In alternativa, se disponibile, può essere preso a riferimento il valore definito dal relativo emittente per le proprie operazioni di compravendita.

La differenza tra il prezzo delle proposte in vendita (quotazione lettera) e quello delle proposte in acquisto (quotazione denaro), a parità di condizioni di mercato, può essere pari a massimo 300 basis points.

E.P.5.- Pronti contro Termine

Per questa tipologia di strumenti finanziari, che presentano un elevato livello di personalizzazione in cui assume valenza sostanziale il tasso di interesse, gli ordini della clientela vengono eseguiti dalla Banca Popolare Pugliese in modalità di “negoiazione conto proprio”, in modo non sistematico.

Pertanto, le operazioni avvengono in contropartita diretta tra Banca e cliente, e cioè al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

La scelta della sede di esecuzione su cui operare è stata effettuata privilegiando, quali fattori di esecuzione,

la probabilità e la velocità di esecuzione.

Ai fini della determinazione delle condizioni di negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto contratti di "pronti contro termine" vengono presi in considerazione i tassi di riferimento stabiliti sui mercati interbancari, per la relativa scadenza, ritenuti più rappresentativi.

E.P.6.- Strumenti finanziari derivati non quotati, negoziati over the counter (OTC)

Rientrano in questa tipologia gli strumenti finanziari derivati OTC su tassi di interesse, rendimenti, valute o per il trasferimento del rischio di credito quali interest rate swap, swaption, interest rate cap, interest rate floor, forward rate agreement e ogni altro strumento finanziario derivato definito tale dalla normativa in materia.

Per questa tipologia di strumenti finanziari, caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione e richiesti generalmente ai soli fini di copertura, gli ordini della clientela vengono eseguiti dalla Banca Popolare Pugliese in modalità di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" o di "negoziato conto proprio", in modo non sistematico.

Le operazioni, pertanto, avvengono al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

Per detti strumenti finanziari la scelta del servizio da prestare e la selezione della execution venues su cui operare viene effettuata, di volta in volta, comparando più sedi di esecuzione e privilegiando la probabilità e la velocità di esecuzione, oltre che la qualità dei prezzi esposti, rispetto ai costi di negoziazione e/o commissioni, in modo da ottenere la "best execution".

Nella scelta dell'Internalizzatore Sistematico o Liquidity provider, nella prestazione del servizio di "esecuzione per conto di clienti", il fattore di esecuzione rilevante è la quotazione indicata.

L'eventuale scelta di operare in negoziazione in contropartita diretta con la clientela sarà determinata dalla possibilità di ottenere maggiori vantaggi per il cliente in termini di personalizzazione dell'offerta (in funzione della tipologia dell'ordine), probabilità di esecuzione (l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di velocità (l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri market maker).

Nella negoziazione in conto proprio viene seguita la seguente metodologia.

In fase di **accensione dei contratti derivati otc** di copertura tassi:

➤ **Contratti Interest Rate Swap**

Il valore del tasso fisso dei contratti Interest Rate Swap viene determinato valorizzando i flussi futuri variabili non ancora determinati utilizzando i tassi Forward, desunti dalla curva dei tassi zero coupon ricavata dalla curva dei tassi IRS spot risk free, corrispondenti alle varie scadenze.

Le somme dei differenziali futuri tra il tasso fisso dell'IRS e i tassi variabili, ottenuti come sopra indicato, vengono attualizzate con i tassi zero coupon desunti dalla curva dei tassi IRS spot risk free corrispondenti alle varie scadenze.

Il tasso swap corrisponde al tasso fisso che azzeri il valore attuale dei predetti differenziali.

Al valore del tasso fisso così ottenuto, viene applicato uno spread pari a massimo 40 basis points, in aumento nel caso in cui il cliente sia debitore del tasso fisso e in diminuzione nel caso contrario.

➤ **Contratti Interest Rate Option (Cap / Floor)**

Il valore di negoziazione dei contratti Interest Rate Option viene determinato valorizzando l'opzione relativa ad ogni data di regolamento del contratto (c.d. caplet /floorlet) con la formula di Black, che utilizza i tassi zero coupon e i tassi Forward desunti dalla curva dei tassi zero coupon ricavata dalla curva dei tassi IRS spot risk free, corrispondenti alle varie scadenze e le volatilità implicite quotate sul mercato.

Le predette volatilità implicite, al fine di ottenere dei valori in linea con quelli praticati dalle controparti con le quali la Banca effettua le coperture, potranno essere aumentate o diminuite di uno spread pari a massimo 2,00%.

Ai valori così ottenuti viene applicato un moltiplicatore decrescente o crescente, a seconda che si tratti di vendita o di acquisto del derivato, al crescere del valore di mercato delle operazioni.

Il moltiplicatore viene applicato dalla Banca per far fronte ai costi sostenuti per la eventuale copertura con le controparti e per la gestione e l'amministrazione delle operazioni, oltre che a titolo di margine operativo.

In fase di **estinzione anticipata dei contratti di derivati** di copertura tassi (IRS; IRO cap e floor), al fine di coprire i costi amministrativi, viene applicato un importo fino ad un massimo del 10% del controvalore di chiusura delle operazioni e, comunque, non superiore a euro 1.000 per contratto.

Il valore di chiusura è costituito dal fair value, determinato applicando la metodologia sopra riportata, relativa alla fase di accensione.

E.P.7.- Titoli Obbligazionari Italiani ed Esteri ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

E.P.8.- Titoli Azionari Italiani ed Esteri ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

Per questa tipologia di strumenti finanziari, in presenza di esigenze di particolari clienti e/o di particolari caratteristiche degli ordini (ad esempio, dimensioni importanti) e/o di richieste di particolari condizioni di esecuzione e/o di "istruzioni specifiche" fornite dai clienti, gli ordini possono essere eseguiti dalla Banca Popolare Pugliese in modalità di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" o di "negoziiazione conto proprio", in modo non sistematico.

Le operazioni, pertanto, avvengono al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

Per detti strumenti finanziari la scelta del servizio da prestare e la selezione della execution venues su cui operare viene effettuata, di volta in volta, comparando più sedi di esecuzione e privilegiando la probabilità e la velocità di esecuzione, oltre che la qualità dei prezzi esposti, rispetto ai costi di negoziazione e/o commissioni, in modo da ottenere la "best execution".

Nella scelta dell'Internalizzatore Sistemático o Liquidity provider, nella prestazione del servizio di "esecuzione per conto di clienti", il fattore di esecuzione rilevante è la quotazione indicata.

L'eventuale scelta di operare in negoziazione in contropartita diretta con la clientela sarà determinata dalla possibilità di ottenere maggiori vantaggi per il cliente in termini di probabilità di esecuzione (l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di velocità (l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri market maker).

In questo caso, sarà comunque cura della Banca operare a "prezzi di mercato" competitivi.

Nella "negoziiazione conto proprio", per la determinazione dei prezzi di negoziazione per detti strumenti finanziari viene preso a riferimento il relativo prezzo ufficiale o il prezzo corrente rilevato nel mercato di riferimento.